Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC

Domanda per l'acquisto e l'esercizio di un impianto di distillazione con più di tre litri di contenuto per la produzione di oli essenziali

*I piccoli apparecchi per distillare fino **a una capacità massima di tre litri non sono soggetti all'obbligo di autorizzazione**. Possono essere utilizzati solo per la produzione di oli essenziali, essenze di erbe aromatiche oppure come oggetti decorativi.*

Richiedente

Cognome/ditta
Nome
Via
NPA/Luogo
N. di telefono/e-mail

Impianto di distillazione

Fabbricante/marca
Articolo, tipo
Contenuto in litri
Ubicazione attuale dell'impianto di distillazione (indirizzo, luogo)
Ubicazione futura dell'impianto di distillazione (indirizzo, luogo)
Prevista messa in funzione:

Documenti da inoltrare:

- Piano di costruzione e immagini dell'impianto di distillazione
- Planimetria e pianta dei locali dell'impianto di distillazione
- Conferma da parte dell'autorità competente, che i locali soddisfano le prescrizioni in materia di protezione delle acque e dell'ambiente nonché di polizia del fuoco
- Estratto dal registro di commercio
- Modello di business relativo alla produzione, all'impiego e/o alla vendita di prodotti finali

Basi legali

Gli impianti di distillazione utilizzati per la produzione di oli essenziali sono posti sotto controllo dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) conformemente all'arti-

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Ambito Alcol
Route de la Mandchourie 25, 2800 Delémont
alkohol@bazg.admin.ch
www.bazg.admin.ch

colo 7 capoverso 3 della legge del 21 giugno 1932 sull'alcool (LAlc; RS *680*) nonché all'articolo 15 dell'ordinanza del 15 settembre 2017 sull'alcol (OAlc; RS *680.11*). È pertanto vietato produrre bevande spiritose e distillare piante di canapa.

A seconda dello scopo d'impiego degli oli, in Svizzera è necessario osservare diverse legislazioni:

- Legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (LATer; RS *812.21*)
- Legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari (LDerr; RS *817.0*)
- Legge del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici (LPChim; RS *813.1*)
- Ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici (OPChim; RS *813.11*)
- Ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi (OBioc; RS *813.12*)

Obblighi

Apponendo la propria firma, il richiedente conferma di osservare i seguenti obblighi:

- Ai collaboratori dell'UDSC deve sempre essere garantito l'accesso agli impianti di distillazione.
- Per il commercio di oli essenziali sono determinanti le disposizioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e di Swissmedic.
- L'acquisto di un nuovo impianto di distillazione, il cambiamento di ubicazione, la trasformazione, comprese le riparazioni, l'esportazione o la distruzione, devono prima essere richieste mediante domanda concernente l'autorizzazione dell'acquisto e la modifica dell'alambicco presso l'UDSC.
- È vietata la locazione a terzi dell'impianto di distillazione.
- L'UDSC deve essere informato non appena l'impianto è installato e operativo (alkohol@bazg.admin.ch).
- Il titolare dell'autorizzazione deve presentare una domanda di rinnovo scritta presso l'UDSC sei mesi prima della scadenza del termine.
- Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto a un emolumento di 100 franchi. Per il rinnovo dell'autorizzazione non viene riscosso alcun emolumento.

Disposizioni

Apponendo la propria firma, il richiedente conferma di essere informato in merito a quanto segue:

- L'UDSC può sospendere o revocare l'autorizzazione per l'acquisto e l'esercizio di un impianto di distillazione in caso di infrazioni alla legge sull'alcool e/o alla legge sugli stupefacenti;
- L'UDSC sporge denuncia presso le autorità cantonali di perseguimento penale in caso di sospetto di infrazioni alle disposizioni della legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti (LStup; RS *812.121*).

Inviare formulario

Data

Firma del richiedente